

# **Statuto dell'Associazione "Donne in Rete contro la violenza Onlus" in sigla "D.i.Re. contro la violenza Onlus"**

Associazione privata non riconosciuta – ONLUS

## **TITOLO I**

### **Articolo 1. Denominazione e scopo**

E' costituita una Associazione denominata "Donne in Rete contro la violenza - Onlus", in sigla "D.i.Re. contro la violenza ONLUS", a norma dell'Art.36 e seguenti del C.C. e del D.L.vo n.460/1997. L'Associazione non ha fine di lucro.

L'Associazione è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del C.C., delle Leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento. La sua durata è illimitata.

### **Articolo 2. Sede Legale**

L'associazione ha sede legale in Roma, Via della Lungara n.19 presso la Casa Internazionale delle Donne. L'Associazione avrà anche una sede operativa.

## **TITOLO II – Principi, finalità e azioni**

### **Articolo 3. Principi**

Le associazioni, le organizzazioni ONLUS e le cooperative sociali di cui all'art. 7 che gestiscono Centri antiviolenza, Centri di accoglienza, Case rifugio e Case delle donne che costituiscono l'Associazione "D.i.Re. contro la violenza ONLUS", condividono i principi e gli obiettivi già evidenziati nella Carta della Rete Nazionale dei Centri antiviolenza delle Case delle donne e operano all'interno dell'ottica della differenza di genere e/o del pensiero e della pratica della differenza sessuale; in specifico ritengono la violenza maschile alle donne una violenza che ha radici nella disparità di potere tra i sessi, in conformità a quanto previsto dalla menzionata Carta.

Le socie che fanno parte dell'Associazione "D.i.Re.", tenendo conto delle realtà territoriali e locali, nel rispetto delle differenze e della propria storia politica concordano:

1. di perseguire l'eliminazione della violenza contro le donne, in quanto violazione dei diritti umani (Piattaforma d'azione della IV Conferenza Mondiale ONU sulle donne - Pechino 1995) ed impedimento alla cittadinanza delle donne (ostacolo allo sviluppo delle donne, dei bambini e delle bambine, del loro benessere psicofisico, e alla partecipazione alla vita della comunità);
2. di adottare una metodologia comune: la "metodologia dell'accoglienza", fondata sulla relazione tra donne e sul rimando positivo del proprio sesso/genere. Sulla base di tale relazione, ogni donna accolta ha l'opportunità di intraprendere un percorso di autonomia, consapevolezza, empowerment;
3. di operare con un approccio globale, che tenga presente e valuti tutti gli ambiti di impatto della violenza nella vita della donna e dei bambini/e (personale – sociale - relazionale – lavorativo – e della salute psicofisica), di tener conto delle direttive e delle raccomandazioni di organismi internazionali, quali le Nazioni Unite e l'OMS e dei protocolli di intervento con le vittime di traumi interpersonali;
4. di operare sulla necessità che nei Centri e nelle Case lavorino solo operatrici che abbiano avuto una formazione specifica sulle dinamiche della violenza e sugli effetti che produce, e che sia garantita la supervisione e la formazione continua;
5. di svolgere un ruolo politico di sensibilizzazione e di promozione di politiche nazionali, internazionali e locali, interventi legislativi specifici, servizi adeguati alle necessità delle donne che subiscono violenza e alla diffusione della cultura di genere;
6. di conservare completa autonomia nelle scelte e nella gestione delle proprie associazioni, nel rispetto dei principi espressi nella Carta della Rete Nazionale approvata il 21 Gennaio 2006 dai Centri antiviolenza.

### **Articolo 4. Finalità**

L'Associazione si propone di perseguire gli scopi di cui ai punti 1, 2, 5, 10 lett. a) e di cui alla lett. b) dell'art. 10 del D.L.vo 4 dicembre 1997 n. 460, ed in particolare:

- rappresentare i Centri anti violenza e le Case delle donne per la realizzazione dei principi di cui all'Art.3;
- costruire un'identità comune che sviluppi progettualità e visibilità dei Centri anti violenza e delle Case delle donne;
- essere interlocutrice per le istituzioni nazionali e internazionali che intendono affrontare e contrastare la violenza alle donne e ai loro figli;
- svolgere un ruolo propositivo per l'elaborazione e/o le modifiche della normativa relativa ai diritti delle donne;
- salvaguardare e valorizzare il patrimonio di saperi, di elaborazioni ed esperienze professionali acquisite dai Centri;
- elaborare progetti di ricerca, di studio e iniziative volte alla conoscenza del fenomeno della violenza, in un'ottica di riflessione sulle esperienze e di formazione continua e diffusa per i Centri e per il territorio;
- individuare, valorizzare e diffondere esempi di buone pratiche di contrasto alla violenza;
- essere un soggetto politico che promuova azioni per un cambiamento culturale e di trasformazione sociale;
- sostenere Centri e Case delle donne di nuova costituzione.

#### **Articolo 5. Attività**

L'Associazione, per il perseguimento delle finalità di cui all'Art.4, si propone di:

- favorire lo scambio, il confronto, il sostegno tra Centri attraverso materiali prodotti singolarmente, esperienze di nuovi progetti, riflessioni e verifiche;
- promuovere e realizzare progetti di ricerca e di studio sulle cause e gli effetti della violenza a donne e minori, con particolare attenzione alle sue trasformazioni;
- gestire servizi di comunicazione, informazione, allestimento e aggiornamento di banche dati e centri di documentazione e curare la redazione e la stampa di pubblicazioni;
- promuovere attività formative rivolte alle operatrici dei Centri per condividere le metodologie e sviluppare nuove competenze;
- promuovere e gestire programmi di formazione specifici, corsi di aggiornamento e di formazione per operatori dei servizi, professionisti e volontari;
- organizzare convegni, dibattiti, seminari e approfondimenti;
- promuovere azioni di sensibilizzazione e di prevenzione, anche attraverso campagne pubblicitarie;
- progettare e mettere in atto attività di fund-raising;
- partecipare a bandi e progetti nazionali e internazionali;
- partecipare ai tavoli, forum nazionali e internazionali nel rispetto della pluralità e dell'autonomia e delle scelte di ogni componente l'Associazione;
- promuovere la costituzione di parte civile, esercitando ogni attività connessa in ogni grado di giudizio e l'organizzazione di interventi correlati.

#### **Articolo 6. Adesioni ad altri enti ed attività accessorie**

L'Associazione "D.i.Re. contro la violenza ONLUS" potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali che meglio permettano il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione di queste finalità, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie alle finalità ed all'attività dell'Associazione. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse e collegate.

### **TITOLO III – ASSOCIAZIONI ADERENTI**

#### **Articolo 7. Associazioni aderenti**

L'Associazione è costituita da:

- socie fondatrici
- socie ordinarie

nel presente atto indicate come socie o socie aderenti.

Possono aderire all' Associazione "D.i.Re" Associazioni di donne di volontariato e/o promozione sociale e/o, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) composte da donne e/o altre forme organizzative come cooperative sociali di donne che abbiano nello statuto come finalità prioritaria la lotta alla violenza contro le donne e loro figli/ie, la sua prevenzione, il sostegno e la protezione. Queste devono aver maturato l'esperienza

della metodologia dell'accoglienza e dell'ospitalità, da almeno cinque anni e aderire formalmente alla Carta della Rete dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne.

Queste gestiscono Centri antiviolenza e/o Case rifugio. Rispondono a determinati criteri di offerta qualificata dei servizi e prestazioni riferite all'accoglienza a donne e ai loro figli vittime di violenza, alla gestione dell'emergenza, all'ospitalità e protezione nelle case rifugio, all'individuazione e attuazione dei percorsi individualizzati. Fanno inoltre un lavoro culturale, di formazione, prevenzione e sensibilizzazione sul territorio.

Le Associazioni che partecipano all'Atto Costitutivo sono socie fondatrici e le Associazioni che aderiscono successivamente all'atto costitutivo sono socie ordinarie. Ai sensi della lett. h) dell'art. 10 del menzionato D.L.vo 460/97 tutte le socie godono di uguali diritti e sono tenute a rispettare uguali doveri.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

### **Articolo 8. Domanda di adesione**

Per aderire, le Associazioni devono presentare domanda scritta sottoscritta dalla legale rappresentante, dichiarando di condividere l'Art.3 e 4 del presente Statuto. Alla domanda occorre allegare:

- a) il proprio statuto o altro atto attestante l'esistenza dell'associazione;
- b) la documentazione relativa all'attività svolta;
- c) la dichiarazione che, successivamente all'accoglimento della domanda, salvo intenzione di recedere, l'Associazione si impegna a versare annualmente la quota di adesione.

Il Consiglio Nazionale esamina la documentazione presentata ed il sussistere dei requisiti richiesti e di conseguenza, decide in merito all'accoglimento della domanda. L'eventuale rifiuto di adesione deve essere esplicitamente motivato e reso pubblico. Contro questa decisione si può presentare ricorso all'Assemblea che decide definitivamente.

L'adesione, a seguito di ammissione, si perfeziona con il versamento della quota di adesione.

### **Articolo 9. Diritti e doveri delle socie**

Tutte le socie hanno gli stessi diritti, possono partecipare alle iniziative promosse dalla Associazione "D.i.Re contro la violenza ONLUS" ed intervenire all'Assemblea. Hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Le socie hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota di adesione; l'ammontare della quota associativa per il primo anno dalla costituzione viene stabilita nell'atto costitutivo. La quota associativa può essere versata in due rate, la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre di ogni anno, o in un'unica rata entro il 30 giugno di ogni anno. Le prestazioni fornite all'Associazione "D.i.Re. contro la violenza ONLUS" dalle Associazioni aderenti sono normalmente a titolo gratuito. In caso di necessità l'Associazione "D.i.Re. contro la violenza ONLUS" può avvalersi di personale dipendente o di prestatori di opera retribuiti nel rispetto della normativa vigente.

### **Articolo 10. Recesso ed esclusione**

La qualità di socia cessa per:

- a) recesso
- b) scioglimento dell'Associazione partecipante
- c) mancato pagamento della quota di adesione annua
- d) esclusione

L'esclusione è disposta con delibera motivata del Consiglio Nazionale quando l'Associazione aderente non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni dell'Assemblea delle socie e quando, in qualunque modo, arrechi danni morali e materiali all'Associazione "D.i.Re. contro la violenza ONLUS". Le socie recedute o escluse non hanno diritto al rimborso della quota di adesione annua. Le socie escluse possono opporsi al provvedimento del Consiglio Nazionale con ricorso all'Assemblea.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

## **TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 11. Organi della Associazione**

Sono organi della Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) Il Consiglio Nazionale
- c) La Presidente e la Vice Presidente;
- d) Il Collegio delle Garanti

### **Articolo 12. Funzioni dell'Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell' Associazione e si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qual volta il Consiglio Nazionale lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta scritta un quinto delle socie.

L'Assemblea:

- a) elegge la Presidente con la presenza di almeno due terzi delle socie e delibera a maggioranza assoluta delle presenti;
- b) elegge le componenti del Consiglio Nazionale e del Collegio delle Garanti;
- c) determina gli indirizzi generali dell'azione dell'Associazione "D.i.Re. contro la violenza ONLUS" per l'anno successivo e approva le iniziative vincolanti per tutte le socie;
- d) approva la relazione del Consiglio Nazionale uscente;
- e) approva i bilanci;
- f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'Associazione";
- g) determina le quote di adesione annue per le socie;
- h) approva e modifica il regolamento inerente ai diversi aspetti del funzionamento interno dell'Associazione;
- i) può stabilire commissioni e gruppi di lavoro;
- j) delibera su tutto quanto non previsto nell'elencazione che precede e posto alla sua deliberazione dagli organi competenti.

L'assemblea straordinaria è convocata per eventuali modifiche dello Statuto e per l'eventuale scioglimento e liquidazione dell'Associazione, per tali deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi delle socie e l'Assemblea delibera a maggioranza qualificata, rappresentata dai tre quarti delle socie presenti.

### **Articolo 13. Partecipazione e voto in Assemblea**

Tutte le associate partecipano all'Assemblea, con massimo tre rappresentanti. Ogni associata ha diritto ad un voto.

E'esclusa la partecipazione al voto per delega.

### **Articolo 14. Convocazione e forme di pubblicità delle Assemblee**

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Nazionale almeno due volte all'anno e/o secondo calendario stabilito di volta in volta dall'Assemblea oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto delle socie.

Le Assemblee devono essere convocate con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera a tutte le socie aderenti con ogni mezzo di cui sia possibile accertare il ricevimento ed anche quindi con posta elettronica.

### **Articolo 15. Regolarità di costituzione e svolgimento delle Assemblee**

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno delle socie, in seconda convocazione qualunque sia il numero delle socie presenti, salvo quanto diversamente previsto agli articoli 23 e 24 e per la elezione della Presidente.

L'Assemblea, prima di iniziare, nomina una propria segretaria. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice delle presenti.

### **Articolo 16. Pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci e dei rendiconti**

Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dalla segretaria e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea. Tali atti possono essere depositati presso la sede operativa, ed ogni socia può consultarli.

### **Articolo 17. Consiglio Nazionale**

Il Consiglio Nazionale è composto:

dalla Presidente e da un numero di altre componenti, da un minimo di 11 ad un massimo di 21, o quel maggior numero che garantisca la presenza di almeno una componente per ogni Regione o Provincia autonoma rappresentata.

Il Consiglio Nazionale resta in carica tre anni e le sue componenti sono rieleggibili.

La carica di Presidente non è rinnovabile.

La Presidente convoca il Consiglio Nazionale almeno due volte l'anno.

Il Consiglio Nazionale può deliberare se è presente la metà più una delle sue componenti e delibera a maggioranza delle presenti, in caso di parità vale il voto della Presidente.

Il Consiglio Nazionale, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire, per il conseguimento degli scopi sociali e per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari.

Il Consiglio Nazionale:

- a) gestisce i rapporti economici dell'Associazione;

- b) redige i regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) convoca l'Assemblea;
- d) presenta una relazione sull'attività svolta ed il bilancio all'Assemblea;
- e) nomina al proprio interno la Vice Presidente, la Responsabile Amministrativa (o tesoriera) e la Segretaria del consiglio;
- f) è il riferimento per le commissioni e i gruppi di lavoro.

#### **Articolo 18. La Presidente**

La presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Alla Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi delle socie che dei terzi. Convoca e presiede il Consiglio Nazionale.

La Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale.

La Presidente può delegare ad una o più Consigliere parte dei suoi compiti in via transitoria.

In particolare la Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali ed agire su di essi e rilasciare delega per quanto al presente capoverso ad altra componente il Consiglio Nazionale.

In caso di urgenza la Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Nazionale.

La Presidente resta in carica per tre anni e la carica non è rinnovabile; ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

In caso di assenza temporanea, di dimissioni o sopravvenuta impossibilità della Presidente a svolgere le sue funzioni, la Vice Presidente assume l'incarico e la rappresentanza della Associazione. La firma della Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento della Presidente.

#### **Articolo 19. Il Collegio delle Garanti**

Il Collegio delle Garanti è composto da cinque componenti; è nominato ogni tre anni dall'Assemblea e le sue componenti sono rieleggibili.

Il Collegio delle Garanti controlla la correttezza della gestione amministrativa in relazione alle norme di Legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio Consuntivo. La Presidente del Collegio delle Garanti viene nominata al suo interno.

#### **Articolo 20. Elettività delle cariche sociali**

Le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive. Le cariche delle consigliere nazionali, di presidenza, delle garanti, delle componenti le commissioni e i gruppi di lavoro sono gratuite.

### **TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

#### **Articolo 21. Patrimonio della Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- c) da donazioni, legati, lasciti.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote di adesione e contributi delle socie aderenti;
- sovvenzioni, sottoscrizioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- contributi derivanti da convenzioni e partecipazione a bandi e progetti nazionali ed internazionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

#### **Articolo 22. Esercizio finanziario e bilancio**

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Nazionale redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile, secondo disposizioni di Legge.

La proposta di bilancio consuntivo deve essere spedita alle socie almeno 10 giorni prima della data fissata dall'Assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e/o i lasciti ricevuti.

E'vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

E'obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione di quelle a esse direttamente connesse o collegate.

Per le attività connesse o collegate verrà tenuta una separata contabilità.

## **TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO**

### **Articolo 23. Modifiche dello Statuto**

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria che, a tal fine, è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi delle socie.

L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza qualificata, rappresentata dai tre quarti delle socie presenti.

### **Articolo 24. Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. In tal caso devono essere presenti almeno due terzi delle socie.

L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza qualificata, rappresentata dai tre quarti delle socie presenti. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni di donne non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

## **TITOLO VII - SIMBOLO E COMUNICAZIONI RIVOLTE AL PUBBLICO**

### **Articolo 25. Simbolo e comunicazioni rivolte al pubblico**

Il simbolo dell'Associazione, che può essere modificato, deve riportare la dicitura "Donne in Rete contro la violenza - ONLUS". E' obbligatorio l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus", dal momento in cui l'Associazione è iscritta al relativo Registro delle ONLUS.

## **TITOLO VIII - NORMA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 26. Norma Transitoria**

In sede di atto costitutivo vengono nominati, a carattere transitorio, la Presidente e un Consiglio Nazionale composto di undici componenti; tali organismi hanno il compito di adempiere a tutto quanto necessario per la legale costituzione della Associazione, compreso l'inoltro della domanda di iscrizione al Registro delle ONLUS ed in ogni altro Registro pubblico ritenuto opportuno e di convocare l'Assemblea entro due mesi dalla costituzione, per la nomina degli Organismi permanenti: Consiglio Nazionale, Presidente, Collegio delle Garanti.

### **Articolo 27. Disposizioni finali**

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal C.C. e dalla normativa vigente, in particolare il D.L.vo n.460/1997.

Firmato: *Antonella ANDREONI - Maria Carmina DE STEFANO - Deborah BORDONI - Ansaldo SIROLI - Giuseppina RUM - Piera STRETTI - Maria Luisa CARTA - Samuela FRIGERI - GIARDINAZZI Lucia - Carla RAIMONDI - CACCIA Antonia - PAPINI Patrizia - Barbara BASTARELLI - Loredana PIAZZA - Gabriella LEPRI - Cinzia DALLE LUCCHE - ARBUES Immacolata Fortuna - Margherita DE MARCHI - Olyana MACCARINI - Susanna BIANCONI - Gabriela KUSTATSCHER - Anna PEVERELLI - Anna FIERTLER - Ersilia, Anna, Maria RAFFAELLI - Antonella ORIANI - Niccoletta BACCI - Mariarosaria DI DATO - Carmelina CALIVA' - Teresa DEBRASI - Marcella PIRRONE - Patrizia AMODIO - Carmela CURRO' - Elena Maria Enrica BERTAZZOLI - Gaetana Maria Luisa GUARNERI - Clara PAPPALARDO - Maria Rosa LOTTI - Virginia DEL RE - Alessandra BAGNARA - Emanuela MOROLI - Gianna URIZIO - Eleonora BALDACCI - Camilla ZANZI - Anna MAGHI - Maria Emanuela VESCI, Notaio.*

Roma, 29 settembre 2008